

CONTENZIOSO

I presupposti del ricorso per Cassazione

di Dottryna



Il ricorso per Cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in quanto, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, D.Lgs. 546/1992, esso è esperibile avverso le sentenze di secondo grado soltanto per i motivi tassativamente indicati nell'articolo 360 c.p.c..

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Contenzioso*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo mette in luce i presupposti del ricorso per Cassazione.

I **principi generali** previsti in tema di **impugnazioni** trovano applicazione **anche in caso di ricorso per Cassazione**. Conseguentemente, anche nel processo tributario di cassazione occorre verificare:

- **legittimazione e interesse ad impugnare;**
- **acquiescenza;**
- **rispetto del termine di impugnazione.**

Legittimazione e interesse ad impugnare

In linea generale, la **legittimazione attiva** e l'**interesse ad impugnare**, così come la **legittimazione passiva**, spettano al **soggetto che ha assunto la qualità di parte** nel precedente grado di giudizio.

Fanno **eccezione** evidentemente le **ipotesi di successione nei diritti controversi** (è il caso, ad esempio, della morte della parte o della estinzione della società).

Acquiescenza

L'**acquiescenza** può essere **espressa**, laddove sia intervenuta una **dichiarazione di accettazione** della sentenza, o **tacita**, in caso di **comportamento incompatibile** con la volontà di impugnare.

In ogni caso, l'acquiescenza deve essere **anteriore alla proposizione del gravame**, atteso che **successivamente** è configurabile solo una **rinuncia** allo stesso.

Termine di impugnazione

È previsto un **doppio termine** per la proposizione del **ricorso per Cassazione**:

- un **termine “breve” di 60 giorni**, decorrente dalla **data di notificazione** della sentenza ad istanza di parte ex [articolo 325, comma 2, c.p.c.](#);
- un **termine “lungo” di 6 mesi**, decorrente dalla **data di pubblicazione** della sentenza, in caso di mancata notifica ex [articolo 327, comma 1, c.p.c.](#)

Per i **giudizi instaurati successivamente al 4.07.2009**, trova **applicazione**, anche nel processo tributario, il **principio generale** sancito dall'[articolo 153, comma 2, c.p.c.](#), secondo cui la parte che dimostra di essere **incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile** può chiedere al giudice di essere **rimessa in termini**.

La **sospensione feriale** dei termini di cui alla **L. 742/1969** si applica sia al **termine breve**, sia al **termine lungo** di impugnazione, che rimane pertanto **sospeso dal 1° agosto al 31 agosto**.

In caso **morte o perdita della capacità di stare in giudizio** di una parte o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, nonché di morte, radiazione o sospensione dall'albo del difensore costituito, **sopravvenuta durante la decorrenza del termine breve** di impugnazione trova applicazione l'[articolo 328, commi 1 e 2, c.p.c.](#), il quale stabilisce che tale **termine è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata**.

Ai sensi dell'[articolo 328, comma 3, c.p.c.](#), se taluno degli eventi sopra indicati si verifica **durante la decorrenza del termine lungo di impugnazione**, quest'ultimo è **prorogato per tutte le parti di 6 mesi dalla data dell'evento**.

Infine, va osservato che la **parte non costituita** può proporre **impugnazione oltre il decorso del termine lungo**, se dimostra di **non avere avuto conoscenza** del processo per **nullità della notificazione del ricorso** (ex [articolo 327, comma 2, c.p.c.](#)).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >